

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

DISEGNO DI LEGGE

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DA CORRISPON-
DERE AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE STRADE DICHIARATE DI INTERESSE COMUNALE
EXTRA URBANE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
4 LUGLIO 1974 N° 21.-

RELAZIONE

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

- 1 -

L'art. 5 della legge regionale 4 luglio 74 n° 21, che detta norme in materia di viabilità minore, testualmente recita:

"Con legge regionale verrà determinato il contributo annuo da corrispondere ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse - comunale, extra urbane - dall'art. 1 della presente legge.

Con la stessa legge regionale saranno stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione e l'erogazione del suddetto contributo, nonché la misura del contributo, per la sistemazione, la manutenzione e l'adeguamento delle strade medesime, tenuto conto dell'effettivo costo degli interventi in relazione alle caratteristiche della strada ed alla morfologia del territorio.

In ogni caso il contributo di cui ai precedenti commi non potrà superare il 70% della spesa necessaria." -

Il disegno di legge al quale la presente relazione si riferisce, adempie le prescrizioni contenute nella norma sopraindicata.

Più precisamente:

- L'art. 1 determina la misura del contributo

./

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

- 2 -

annuo spettante ai Comuni.

Tale contributo è stato differenziato nella sua entità a seconda che trattisi di strade di pianura o ricadenti nel territorio di Comuni che fanno parte di Comunità montane. Per le prime (strade di pianura), si è tenuto poi conto della maggiore spesa occorrente per quelle di maggiore larghezza che, in sostanza, sono le più importanti e le più trafficate.

La misura del contributo è stata contenuta al livello del minimo indispensabile in relazione agli attuali costi dei materiali e nella mano d'opera, anche allo scopo di evitare che il contributo annuo risultasse superiore a quello corrisposto alle Amm/ni provinciali ai sensi della legge statale n° 1014 (L. 300.000/Km).-

L'art. 2 fissa la decorrenza del contributo e le modalità per la corresponsione dello stesso.

Si è voluto evitare un rigido controllo sui Comuni per quanto concerne l'accertamento che ogni strada venisse sottoposta ad intervento manutentorio annuale.

Ciò anche allo scopo di consentire ai Comuni stessi di predisporre piani di intervento

../

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

- 3 -

organici per una graduale, ma completa manutenzione della rete stradale di interesse comunale extra-urbana.-

- Gli articoli 3 e 4 chiariscono l'ammontare del contributo previsto dall'art. 5 della legge n° 21/1974 per la sistemazione, straordinaria delle strade in argomento e le modalità per la concessione ed erogazione dello stesso.-

- L'art. 5 prevede invece la formazione di un catasto aggiornato delle strade di interesse comunale extra-urbane.-


- L'art. 6 contiene norme di natura finanziaria. Il fabbisogno per le finalità di cui all'art. 1 del disegno di legge è stato determinato nella ipotesi molto restrittiva che la legge regionale n° 21/1974 trovi applicazione solo per complessivi 5000/6000 Km. di strade, che rappresentano all'incirca un quinto dell'attuale consistenza di strade vicinali.

Il fabbisogno per le finalità di cui all'art. 3 del disegno di legge è stato anch'esso fissato molto restrittivamente, considerando la necessità di sistemare e ristrutturare in un quinquennio (un miliardo all'anno) soltanto le strade di interesse comunale extra-urbane più importanti per la collettività.-

rs/

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici



DISEGNO DI LEGGE

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DA CORRIS-
SPONDERE AI COMUNI PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE STRADE DICHIARATE DI
INTERESSE COMUNALE EXTRA URBANE AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 74 N.21.-

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

ART. 1

Il contributo annuo spettante ai Comuni per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extraurbane di cui all'art.5 della legge regionale 4 luglio 74 N. 21 è fissato nella misura di L. 200.000= per chilometro, elevata a L. 250.000= per chilometro nel caso di strade aventi larghezza media, misurata dai cigli esterni delle banchine, maggiore di 5 metri, ovvero nel caso di strade che ricadono nel territorio di Comuni facenti parte di Comunità montane.-

Tale contributo non potrà comunque superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta.-

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

ART. 2

Il contributo di cui al precedente art.1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo, con riferimento alla data del provvedimento di classificazione emanato dal Presidente della Giunta Regionale.-

Esso verrà erogato sulla base del consuntivo delle spese sostenute nel corso dell'anno solare e della deliberazione del Consiglio Comunale che liquida le spese stesse.-

E' ammessa la corresponsione di acconti sul contributo spettante, entro i limiti del 70% delle spese sostenute, debitamente documentate e liquidate con le relative deliberazioni.-

Le somme non impegnate in un esercizio finanziario potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.-

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

ART.3

In aggiunta ai contributi previsti dall'art.1 della presente legge, possono essere concessi contributi sino al 70 % della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale e l'adeguamento, anche con varianti, rettifiche e ammodernamenti, delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art. 5 della legge regionale 4 luglio 1974 n.21.-

La concessione dei contributi di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative, a tutti gli effetti di legge.-

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

ART. 4

Gli interventi di cui al precedente articolo, sono erogati secondo le norme della legge regionale 21 gennaio 1974 N. 2.-

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

ART.5

I Comuni e gli Uffici provinciali del Genio Civile sono tenuti a compilare, e aggiornare annualmente, appositi elenchi descrittivi delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 1974 n.21.- In tali elenchi devono figurare anche ~~gli~~ gli estremi del provvedimento regionale di nuova classificazione.-

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

ART. 6

Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto all'art.1 della presente legge si farà fronte mediante la introduzione nel bilancio della Regione - spese correnti - per l'esercizio 1975 e per quelli successivi, di apposito capitolo "Contributi per la manutenzione ordinaria delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane ai sensi della legge regionale 4 luglio 74 n.21" con una spesa annua di L. 1.200.000.000.-

Per le finalità di cui all'art.3 della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di L. 5.000.000.000= ripartita in parti uguali negli esercizi finanziari dal 1976 al 1980, con l'introduzione nel bilancio della Regione - spese investimenti - di apposito capitolo "Contributi per la sistemazione generale e l'adeguamento delle strade dichiarate di interesse comunale extra-urbane di cui all'art.5 della legge regionale 4 luglio 1974 n° 21.-

REGIONE PUGLIA

Assessorato Urbanistica e Lavori Pubblici

ART. 7

La presente legge sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.-

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.-